II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dall'« Office national de l'emploi (ONEM) »

(Fascicoli FSE nn. 6779, 6835, 6836, 6838, 6844, 6845, 6865, 68125)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/84/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

viste le richieste del 12 dicembre 1967, 25 aprile, 13 giugno, 4 ottobre e 23 dicembre 1968, presentate dal Regno del Belgio ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FB 47.982.071,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 [5],

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'« Office national de l'emploi (ONEM) », organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni compiute nel periodo compreso fra il 22 ottobre 1965 e il 30 giugno 1967

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[3] GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
[4] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
[5] GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

incluso, sono state validamente presentate entro il termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute dall'« Office national de l'emploi (ONEM) » dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FB 47.982.071;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno del Belgio per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Office national de l'emploi (ONEM) », relativamente ad operazioni di rieducazione professionale compiute nel periodo compreso tra il 22 ottobre 1965 e il 30 giugno 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FB 47.982.071.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo accordato al Regno del Belgio, a beneficio dell'« Office nationale de l'emploi (ONEM)», è stabilito in FB 47.982.071 (pari a 959.641,42 unità di conto).

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti le operazioni di rieducazione professionale effettuate dai « Landesversicherungsanstalten (LVA) » e dalla « Seekasse »

(Fascicoli FSE nn. 6810, 6811, 6898, 6899, 68122, 6926, 6928)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.